



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

N. 44 DEL 23/04/2004

Codice Comune 10922

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SOCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD ABITAZIONE

Il giorno ventitre aprile duemilaquattro, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio comunale GIOVAN BATTISTA TIENGO, assistito dal Segretario Generale ANGELO SPASARI.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

CIFRONTI CARLO	P	PELIGRA CLEMENTINA	P
RONCHI MAURIZIO	A	DIPACE DANIELE	P
CAIMI ERMENEGILDO	P	RECALCATI ANDREINA	P
CARCANO MATTEO	A	CARMINATI GIUSEPPE	P
ZAFFINO VINCENZO	P	TIENGO GIOVAN BATTISTA	P
VALENTINO GIUSEPPE	A	NERI MARCO	A
LISERANI DANIELE	P	CASSAGHI BERTILLA	P
FACCHINI MARIO	A	ALINOVİ FABIO	A
BELLA FULVIO	A	NAVA GIUSEPPE	A
FERRETTI LUIGI	P	MAGNI RENATO	P
BARTOLO ANNA MARIA	P		

Membri ASSEGNATI 21, PRESENTI 13

Sono presenti gli Assessori: PALLANTI ROLANDO, MARIANI CARLO, GIOACCHINI PATRIZIA, CORBETTA RAFFAELE

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono stati nominati scrutatori i consiglieri:
Renato MAGNI – Ermenegildo CAIMI – Fabio ALINOVÌ

~.~.~.~.~

In merito all'argomento posto in discussione, l'Assessore incaricato, Rolando PALLANTI, espone quanto segue:
"Il Comune di Brugherio è al momento proprietario di n. 78 unità abitative, regolate in parte dal nuovo regolamento regionale approvato dalla Regione Lombardia il 10 febbraio 2004 ed in parte invece da un Regolamento Comunale che risale ormai al 1977 (delibera C.C. n. 82)

Il vecchio regolamento Comunale riservava le assegnazioni a tutte le categorie dei cittadini, mentre il presente regolamento, che invito ad approvare, restringe il campo delle assegnazioni unicamente ed in particolare modo a tre categorie:

- a) Anziani;
- b) Disabili;
- c) Altri nuclei famigliari con particolari problematiche (nuclei monoparentali con minori a carico, ragazzi in comunità affidanti all'Ente che diventano maggiorenni e non possono rientrare in famiglia, persone con problemi psichiatrici accertati dalla ASL);

Dall'applicazione del presente regolamento sono esclusi:

- a) tutti gli alloggi di proprietà Aler;
- b) quelli realizzati dalle Cooperative edilizie per i propri soci;
- c) gli alloggi di proprietà Comunale assoggettati alle normative regionali per l'Erp;
- d) quelli di servizio, oggetto quest'ultimi di concessione amministrativa, in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.

Considerato il tempo trascorso, le esperienze maturate e le realtà e problematiche emerse in questi ultimi anni, derivanti dalla applicazione del Regolamento del 1997 e dalla graduatoria del 1999, si è ritenuto opportuno e necessario studiare un nuovo Regolamento, al fine di permettere una più giusta e corretta gestione della materia, venendo incontro soprattutto alle categorie di persone più bisognose.

Il Regolamento, predisposto dall'Ufficio Casa, prevede molte novità, tra le quali merita particolare attenzione l'art. 9 che permetterà di avere un bando sempre aperto senza più scadenze, con la possibilità di predisporre di una graduatoria sempre aggiornata.

Ciò premesso, invito il Consiglio Comunale, ad approvare l'allegato schema di deliberazione"

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore che fa propria;

VISTA la proposta di "Regolamento per la Gestione e l'Assegnazione degli Spazi Sociali di proprietà comunale adibiti ad abitazione" predisposto dall'Ufficio Casa;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO atto del parere favorevole del funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

1. **APPROVARE** il "Regolamento per la Gestione e l'Assegnazione degli Spazi Sociali di proprietà comunale adibiti ad abitazione" – di cui all'allegato "A", che sostituisce il precedente approvato atto amministrativo di Consiglio Comunale n. 82 del 26 settembre 1997.
2. **DARE ATTO** che il Regolamento succitato, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Pallanti.

Rolando PALLANTI (Assessore): Noi abbiamo avuto, in questi anni, una serie di problemi rispetto a quelli che erano gli spazi sociali, quelli che erano gli spazi ALER, quelli che erano gli spazi dell'ERP.

Abbiamo avuto una serie di problemi, questa Amministrazione è iniziata avendo le note vicende di Baraggia, dei container, della situazione, dell'abbattimento delle case dove stavano una parte di cittadini immigrati o non.

Siamo andati avanti con un tipo di regolamento ed un tipo di graduatoria.

Il Comune di Brugherio, adesso vi illustro meglio questa questione, è al momento proprietario di numero 78 unità abitative e sono regolate in parte dal nuovo regolamento regionale approvato dalla Regione Lombardia, il 10 Febbraio 2004 ed in parte, invece, da un regolamento comunale che risale ormai al 1977.

Il vecchio regolamento comunale riservava le assegnazioni a tutte le categorie di cittadini, mentre il presente regolamento, che invito ad approvare, restringe il campo delle assegnazioni unicamente ed in particolar modo a tre categorie: anziani, disabili ed altri nuclei familiari con particolari problematiche e, quindi, sono nuclei monoparentali, con minori a carico, ragazzi in comunità, affidati all'ente, che diventano maggiorenni e non possono rientrare in famiglia, persone con problemi psichiatrici accertati dalla ASL.

Dall'applicazione del presente regolamento sono esclusi logicamente tutti gli alloggi di proprietà ALER, quelli realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci, gli alloggi di proprietà comunale assoggettati alle normative regionali per l'ERP, quelli di servizio, oggetti questi ultimi di concessione amministrativa, in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuiti a pubblici dipendenti.

Considerato il tempo trascorso, le esperienze maturate, le realtà e le problematiche emerse in questi ultimi anni, derivanti dall'applicazione del regolamento del 1977 e dalla graduatoria che risale al 1999, si è ritenuto opportuno e necessario studiare un nuovo regolamento, al fine di permettere una più giusta e corretta gestione della materia, venendo incontro soprattutto alle categorie di persone più bisognose.

Il regolamento predisposto dall'Ufficio Casa prevede molte novità, tra le quali merita particolare attenzione l'articolo 9, che permetterà di avere un bando sempre aperto, senza più scadenze, con la possibilità di predisporre una graduatoria sempre aggiornata.

Dico questa cosa perché noi avevamo una graduatoria che ormai risaliva al 1999, quindi non più attendibile.

Con quel regolamento noi eravamo autorizzati, in qualche misura direi anche costretti, a regolamentare l'assegnazione delle case, voi sapete che ci sono, se vi leggete il regolamento, forse lo avete anche letto, degli spazi che variano, 30 metri quadri, 31 metri quadri, 35 metri quadri, poi ce ne sono 6 o 7 credo che superano i 50 metri quadri.

Sono semplicemente alloggi che non possono essere dati a famiglie, ma se io ho una graduatoria che risale al 1999, che non è più attendibile e che, quindi, ho una famiglia di 4 o 5 persone, che penso di collocare in un appartamento che è di 30 metri quadri, francamente diventa complicata la vicenda e diventa anche complicato dirgli di no, ma diventa anche complicato dire ad un disabile, che magari c'è un appartamento al piano terra, che è fatto a posta per lui, perché non ha barriere architettoniche, il bagno è predisposto per i disabili, per cui per la carrozzina e poi alla fine non riesco comunque ad assegnare questo alloggio.

In questo periodo, non so se l'avete notato, abbiamo sistemato un po' di persone, una delle baracche che stavano in Via Kennedy l'abbiamo tolta, alcuni alloggi siamo ricorsi al tribunale per avere gli sfratti, perché persone che non avevano nessun diritto di stare all'interno, poi il Tribunale, se va il privato, velocemente dà lo sfratto, ci va il Comune, no, il Comune deve essere bravo, non può sfrattare e quindi la cosa si sta portando alla lunga.

Questo regolamento ha, credo, raggiunto questo tipo di obiettivo, quello di poter assegnare un tipo di alloggio agli anziani ed ai disabili, un tipo di alloggio a persone che hanno una necessità che è diversa dalla loro e magari hanno un nucleo familiare leggermente più numeroso, ma voi sapete che per legge si devono dare almeno 14 metri quadri per ogni cittadino e non si può mettere quattro persone o cinque persone in un alloggio di 30 metri quadri, che è fatto soltanto di una camera e di una cucina e non si può nemmeno avere una graduatoria che rimane ferma per anni, fino a che non c'è l'esaurimento, perché anche questo ti pone veramente una serie di problemi.

Credo che con questo regolamento abbiamo dato questo tipo di possibilità, quindi di variare sui tipi degli alloggi, di avere una graduatoria che è sempre aggiornata, di avere la possibilità veramente di dare questi appartamenti alle persone per le quali in qualche misura sono stati anche costruiti, sono stati anche determinati.

Alcune cooperative hanno costruito dei mini appartamenti, dei mini alloggi all'interno dei loro stabili, dei loro condomini e quindi anche queste persone e quindi ci consente anche all'interno di una migliore distribuzione e quindi di un migliore accoglimento da parte dei condomini, di persone che vengono collocate lì nel Comune, ma che non sono delle persone che in qualche maniera poi creano qualche momento di disagio all'interno dei vari condomini.

Sulla base di questo vi invito a votare questo nuovo regolamento, che ci permetterà velocemente anche di assegnare alcuni appartamenti che oggi sono disponibili per qualche anziano e per qualche disabile ed, invece, con il vecchio regolamento siamo ancora costretti a tenerli in attesa.

PRESIDENTE: Grazie.

Daniele LISERANI (Forza Italia): Volevo sapere se questo regolamento era stato discusso dalla Commissione Servizi Sociali che si occupa di queste cose e qual era il parere.

Volevo solamente comunicare due preoccupazioni, una per quanto riguarda i requisiti indispensabili per l'accesso definito dall'articolo 5 al comma 2, in cui, senza voler essere tacciati da un eccesso di leghismo, però pensavo

che il requisito della residenza brugherese potesse essere leggermente aumentato, se fosse possibile, da un anno a magari due, in maniera tale che, in maniera che è da più tempo che gli assegnatari risiedono nel nostro Comune.

Per quanto riguarda, invece, la mia preoccupazione e spero che questo regolamento lo risolva, sono la verifica dei requisiti, che vedo che ci sono degli articoli punitivi per le dichiarazioni emendate, ma meno precisi sulla dimostrazione dei requisiti da presentare nella domanda, non so se mi sono spiegato.

La seconda cosa che mi interessa molto è un preciso meccanismo di monitoraggio dei requisiti post assegnazione, in maniera tale che non si abbiano i fenomeni dei cambi.

Queste tre preoccupazioni vedo che in alcuni articoli sono affrontate, però se si potessero accentuare, sarebbe, penso, di utilità. Grazie.

PRESIDENTE: Consigliere Magni.

Renato MAGNI (Verdi): Sono contento che sia arrivato, anche se in fondo a questa Amministrazione, questa modifica del regolamento, perché effettivamente il problema dell'assegnazione degli spazi sociali è un problema importante, dal punto di vista evidentemente dei soggetti deboli all'interno della Città, quindi disabili, anziani ed è sicuramente, evidentemente, un problema che in questi anni, molte volte si è verificato. Voglio dire che anche le assegnazioni non sempre andavano incontro a quelli che erano i problemi reali ed evidentemente anche più gravi che si avevano all'interno della Città.

Mi sembra che, dalla lettura di questo regolamento, che evidentemente è perfezionabile, per cui ci possono essere anche dei miglioramenti anche stasera, con alcune modifiche su alcune parti dell'articolato, però ritengo che effettivamente sia un regolamento che vada nella direzione giusta. Questo mi sembra il dato importante, per cui evidentemente avrà il mio voto favorevole, essendo un regolamento nuovo, sarà sicuramente da sperimentare, quindi in qualche modo non da prendere e poi dimenticarlo, ma in una continua verifica rispetto anche ai problemi che una Città come Brugherio pone in tempi abbastanza brevi.

Quindi riuscire ad adeguare questo regolamento alle nuove esigenze, poi è chiaro che la questione è importante e che devono essere dati gli spazi e le case a chi effettivamente ha bisogno, questo deve essere il problema, quindi il controllo su tutta la documentazione per poi accedere a questi spazi, deve essere un controllo rigido.

Mi sembra una questione importante, grazie.

PRESIDENTE: Consigliere Recalcati, Margherita.

Andreina RECALCATI (PPI – La Margherita Brugherio): Premetto che a questo regolamento il nostro voto è un voto favorevole, però abbiamo due precisazioni e due chiarimenti, per quanto riguarda, il primo, all'articolo 14, quando si parla di rinuncia.

Qui si dice: in caso di rinuncia ritenuta giustificata dalla Commissione, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione.

Io dico: quali sono, perché se viene fatta una graduatoria, viene individuato anche il tipo di alloggio, a chi viene assegnato rinuncia dando delle motivazioni, mi sembra un po' opinabile, perché uno può dire: la zona che è stata indicata o l'alloggio non mi va bene, non vorrei, forse abbiamo interpretato male, non so che discorsi siano stati fatti in Commissione quando è stato steso questo regolamento, però quando uno rinuncia ad un alloggio a cui è destinato, la Commissione gli ha dato i parametri, quindi non dovrebbe esserci rinuncia, se rinuncia c'è un decadimento.

Questo può essere sbagliato, ma è una posizione che noi riteniamo più corretta.

Per quanto riguarda l'articolo 17, ospitalità temporanea, qui si parla di una ospitalità di un anno.

A noi sembra eccessiva, perché se lo spazio che è stato assegnato, è uno spazio per una persona, è un monolocale, ci sono le metrature per due persone.

Se una persona viene ospitata per un anno, mi sembra eccessivo, perché questo può chiedere o il domicilio, o la residenza.

Per cui anche qui, l'ospitalità deve essere un'ospitalità occasionale. E' vero che poi ci sono degli anziani che hanno bisogno di assistenza, però non è che uno debba rimanere perennemente per un anno o sei mesi in questo alloggio.

Quando si parla di residenza, chiediamo, se è possibile, mettere "non può essere trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'assegnatario, pena la decadenza dell'assegnazione", perché purtroppo nel passato persone che avevano assegnati dei locali o delle abitazioni comunali, poi ci si trovava con delle persone in più in questo alloggio.

Per cui, onde evitare questo, diciamo che questo deve essere tassativamente, è obbligatorio non portare la residenza, altrimenti perde il diritto all'assegnazione, sempre se sia possibile metterlo.

Sul primo, quello della rinuncia, la nostra perplessità era sulle motivazioni, può essere che, adesso l'Assessore ci dà un chiarimento, va bene così com'è e penso che l'indicazione, fatta da Liserani, dei due anni, possa magari anche essere accolta, perché effettivamente ci sono delle situazioni che da anni magari stanno aspettando l'alloggio. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Pallanti.

Rolando PALLANTI (Assessore): Per quanto riguarda i due anni, credo che non ci siano grossi problemi, avevamo fatto un ragionamento di un anno, perché alcune volte abbiamo qualche problema, rispetto ad alcune situazioni che diventano veramente problematiche ed abbiamo anche qualche problema con la stessa ASL, con lo stesso

tribunale, rispetto ad alcune situazioni, quando parlo di monoparentali di alcune persone che rimangono sole e quindi diventa alcune volte un problema.

Generalmente le persone che abbiamo in lista di attesa o sono a fare la domanda, sono tutte persone che ormai superano abbondantemente l'anno.

Per cui scrivere "due anni", non credo che sia questo... poi il caso di eccezionalità si può sempre motivare e poi, dopodiché, ci sarà la Commissione che la verifica.

Per quanto riguarda il controllo, io credo che si possa aggiungere nell'articolo 15, i controlli, si può aggiungere che saranno effettuati controlli annuali, perché non è che si può pensare di fare dei controlli continuamente.

Infatti alcune questioni che sono anche emerse, rispetto a possibili sfratti, sono nate proprio rispetto a controlli, perché qualcuno non ti porta i documenti, oggi abbiamo un'anagrafe tributaria che non mi dice cosa hai guadagnato nel 2003, ma cosa hai guadagnato nel 2002, la denuncia dei redditi c'è, quindi qualcuno, in base a quella cosa, abbiamo potuto motivare lo sfratto.

Credo che si possa fare questo.

Sulla questione della rinuncia, l'avevamo posto questo tipo di ragionamento, perché è stato discusso in Commissione, è stato discusso, il problema della casa, l'ufficio casa, con le assistenti sociali e con i membri della Commissione.

C'era un problema di rinuncia.

La rinuncia poteva venire qualche volta dal disabile, perché poteva trovare non adeguato il tipo di collocazione che potevi andare a dargli, per cui poteva anche dire che questo non è confacente, non risponde alle mie necessità.

Oppure poteva essere una famiglia di tre persone, gli dai un alloggio piccolo e quindi poteva anche rifiutarlo, ma in quell'occasione solo quello, spulciando la graduatoria, toccava a quella persona e poteva anche rinunciare in favore di un'altra.

E' chiaro che la rinuncia deve essere una rinuncia giustificata, altrimenti non è che si può dire assolutamente che uno non può opporre un'obiezione e dire: io questa volta rinuncio, perché in questo momento la mia situazione non mi consente di usufruire di quell'alloggio, perché le condizioni non sono le più adatte, le più idonee alla mia condizione.

Queste cose passano sempre attraverso le Commissioni, passano attraverso un tipo di discorso.

Anche ultimamente la persona a cui viene assegnata la casa, in qualche misura viene anche portata in luogo, per cui si stabilisce assieme.

Non abbiamo trovato delle rinunce.

Abbiamo trovato qualcuno che ha preferito aspettare, perché magari il mese dopo, tre mesi dopo, quattro mesi dopo poteva venire libero un alloggio, per cui ha detto: preferisco aspettare quattro mesi, piuttosto che inserirmi all'interno e poi fare un altro spostamento al momento delle cose.

A me va bene essere... lo sto facendo, quello di fare i controlli e di essere anche fiscale, però l'esagerazione alla fiscalità mi sembrava un po' esagerata.

Per cui ci possono essere dei motivi di rinuncia, poi i motivi dovranno essere anche valutati, sono motivi che sono ammissibili e motivi che non saranno ammissibili.

Non è che assolutamente non ne voglio discutere di questa cosa.

Il Consiglio Comunale può proporre e votare. Io credo che ci sia la possibilità da parte di una persona o di una famiglia di poter rinunciare ad un'assegnazione, perché in quel momento quell'assegnazione non è confacente magari alle sue necessità.

Vi faccio solo un esempio: Abbiamo persone che sono disabili e che fanno fatica a camminare, magari che hanno un tipo di impiego che è nel centro di Brugherio, li mandi a San Damiano e diventa complicato per loro il trasporto.

Per cui uno magari può anche dire: al momento se c'è una possibilità di qui ad un mese, di qui a tre mesi, di avere una possibilità di avere un alloggio più centrale, preferisco che questo alloggio in questo momento venga dato da un'altra parte ed io verrò subito dopo per il prossimo alloggio e l'abbiamo avuta adesso un'occasione di questo tipo. Cosa gli dicevo: Assolutamente no, ti becchi quello perché te ne vai...o quello o niente! Francamente diventa complicato.

Se si dice che la rinuncia uno la fa e perde diritto, io vi dico che francamente la cosa...(seguono interventi fuori microfono)...

Andreina RECALCATI (PPI – La Margherita Brugherio): In questo caso, nella motivazione che adesso l'Assessore ci ha dato, per me era pacifico, perché se in un momento di urgenza, c'è una graduatoria ed io assegno un alloggio e quell'alloggio o per l'handicappato non è idoneo, ma è solamente una cosa temporanea, per me era tranquillo, non è una rinuncia.

E' il fatto che in quel momento l'alloggio non è idoneo, fra un mese ne viene libero un altro, è logico che non è una rinuncia.

Dopo un mese, uno dice aspetto un mese, e vado definitivamente nell'alloggio che mi è conforme, era questo, non avevo capito molto bene, perché la rinuncia è molto vaga.

In questo senso va bene, per me era pacifico anche non mettere rinuncia.

Rolando PALLANTI (Assessore): Alla fine chi dice questa cosa, o lo metti nel regolamento, altrimenti diventa...

Certo che se per due volte mi dice, comincio ad avere anche qualche sospetto che sta cercando qualcosa di diverso e quindi non è in questo stato di necessità.

Non ricordo qual era l'altra...(segue un intervento fuori microfono)... quella dell'ospitalità.

Era stata fatta, si può anche fare una correzione per renderla più specifica: E' ammessa, previa motivata comunicazione dell'assegnatario al Comune, previa autorizzazione della Commissione, l'ospitalità temporanea di persona non facente parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché l'ospitalità sia finalizzata alla reciproca assistenza."

Voi sapete che ci sono un sacco di anziani che hanno la badante.

Per cui qualcuno quando entra dentro da solo non ci sta, dentro ci deve stare una persona.

E' chiaro che noi diciamo che non sia trasferita la residenza anagrafica, perché potrebbe essere non solo, magari, la badante, ma potrebbe essere un parente.

L'ospitalità deve essere temporanea e non superiore ad un anno ed è anche prorogabile, perché se la persona ha ancora bisogno dell'ospitalità... L'ospitalità temporanea è altresì ammessa ai fini dell'assistenza continuativa a favore del componente del nucleo familiare, quanto tale necessità è certificata dal medico specialista. L'ospitalità non deve determinare un sovraffollamento e comunque sempre nel rispetto di standard abitativi stabiliti. L'ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro della determinazione del reddito familiare.

Ci siamo trovati, questo fa parte di un paio di sfratti che ho dovuto fare.

Qualcuno si era infilato dentro e poi c'era rimasto, l'anziano è morto e la persona che era dentro ad assisterlo, anzi, le persone che erano dentro ad assisterlo sono rimaste in casa.

E' per questo che abbiamo scritto questa cosa, non produce effetti amministrativi al fine del subentro e della determinazione del reddito familiare, perché loro non possono subentrare automaticamente alle persone, loro sono dentro soltanto, sia che sia una badante, sia che sia un parente, soltanto dentro per assistere la persona che, giustificata da un certificato ecc. ecc., ha bisogno di assistenza, solo in questo senso, altrimenti noi avremmo...Io muoio e l'altro me lo trovo dentro, dopodiché il Comune deve spendere i soldi per mandare via gli sfratti e poi succede che il Comune sfratta le persone ecc. ecc..

Preferisco che questa cosa non succeda.

Andreina RECALCATI (PPI – La Margherita Brugherio): Una precisazione su questo dell'ospitalità.

Non si discute per quanto riguarda la badante, perché quando ci si trova di fronte a persone anziane, o che abbiano dei problemi, per cui hanno bisogno di avere una persona vicina, va bene, questa è seguita anche attraverso i servizi sociali.

L'ospitalità che intendevo io non è quella della badante o del parente che magari assiste l'anziano, perché purtroppo la realtà non è che possiamo nasconderci, anche negli anni passati, nelle residenze, negli alloggi comunali, veniva data la residenza a persone che al momento dell'assegnazione non c'erano e questo, siccome l'anagrafe non può controllare, non so se magari con il centro si possano avere queste informazioni, quando viene assegnata la residenza poi chi gliela toglie? E' questo che... non tanto per quanto riguarda la badante, è per quello che dicevo che non può essere trasferita la residenza pena la decadenza, perché la badante dell'anziano c'è il servizio sociale che è in collegamento, perché siccome sono alloggi che vengono assegnati ad anziani o persone con handicap, penso che ci sia un collegamento con i servizi sociali.

La mia preoccupazione è questa, di avere delle persone che non avevano residenza, prendono la residenza nell'alloggio e poi creano dei problemi all'Amministrazione, era in questo senso.

Capisco anch'io, in un alloggio di un anziano, piuttosto che inserirlo in una casa di riposo, c'è una badante, rimane nel suo alloggio e nell'ambiente in cui è sempre vissuto.

PRESIDENTE: Liserani, Forza Italia.

Daniele LISERANI (Forza Italia): Assessore, le volevo fare una domanda, nel senso che poi quando si discute dei regolamenti sorge spontaneo il dubbio di qual è poi lo stato in questo momento.

Io ho delle difficoltà a comprendere questi anziani soli, che hanno diritto ad un alloggio di 30 metri quadri ed hanno la badante.

Non riesco ad individuare bene questa categoria tra le necessità.

La domanda che le faccio, se Lei può riassumermela, è: questi 78 alloggi attualmente che tipo di utenza hanno e com'è ripartita.

Nel senso che non riesco ad immaginarmi questa categoria di anziano solo bisognoso di alloggio con badante o parente che gli presta cura, cioè non ci sta più in casa?

Non riesco ad immaginarmi bene che tipo di esigenza sia.

Vorrei capire, rispetto a questi 78 alloggi, com'è più o meno ripartito l'uso e poi, a secondo della risposta che mi dà, volevo anche capire perché viene ristretto esclusivamente a queste tre categorie questo regolamento, che poi sarebbe la seconda domanda, cioè perché anziano, handicap e particolari cose.

Mi può chiarire, così per curiosità questa cosa?

PRESIDENTE: Assessore prego.

Rolando PALLANTI (Assessore): Era scritto mi pare in modo abbastanza chiaro, però si può accentuare ancora di più.

E' ammessa, previa motivata comunicazione dall'assegnatario al Comune, previa autorizzazione della Commissione, l'ospitalità temporanea di persone non facenti parti del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché l'ospitalità sia finalizzata alla reciproca assistenza.

Non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'assegnatario.

Possiamo scrivere qui "pena la perdita dell'assegnazione stessa." Vengo, invece, alla questione della badante, questi alloggi, se andate a guardare, sono degli alloggi che sono sotto i 50 metri quadri e c'è scritto: "Sono considerati al fine dell'applicazione del presente regolamento di alloggi di proprietà comunale localizzati nell'ambito dei piani di zona, legge 167, in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica convenzionata, ovvero quelli acquisiti o che verranno acquisiti dal patrimonio comunale a qualunque titolo, senza il concorso di contributi statali o regionali di superfici utili inferiori a 50 metri quadri."

Gli spazi di uso abitativo di superficie utile rispetto a metri 50 verranno assegnati seguendo le graduatorie.

Quindi abbiamo due tipi di appartamenti.

Abbiamo appartamenti che non superano i 40 metri quadri, variano dai 30 – 35 – 38 – 40 – 42 e poi ne abbiamo 6 o 7, dovrei chiedere esattamente la cosa, che sono, invece, più ampi.

Quelle parti piccole sono destinate a questo tipo di regolamento, le altre verranno assegnate, invece, con l'ERP, che è un'assegnazione diversa, ci può andare la famiglia e quant'altro.

Sulla questione delle badanti, con la 328, è venuto fuori, c'era già, ma adesso è venuto fuori in maniera ancora più chiara ed in maniera molto più trasparente, ci sono una serie di anziani o di famiglie che hanno l'anziano e che stanno facendo domanda, qualcuno per metterlo in casa di riposo, altri, invece, per tenerlo in casa, ma chiedono di avere la badante.

In base a certi regolamenti, la stessa Amministrazione Comunale, con la Legge 328, fornisce una quota, che si chiama buono o voucher, che è un aiuto alla famiglia e questo serve per pagare, tanto è vero che abbiamo approvato un po' di tempo fa un regolamento rispetto al servizio, rispetto al progetto, il costo del progetto, come doveva intervenire, per quanto doveva intervenire...(cambio cassetta)...sempre di più viene fuori questo ragionamento della badante e sempre di più viene fuori che ci sono molti anziani che sono addirittura soli, ma non voglio mettermi qui a discutere in Consiglio Comunale, ma c'è anche qualcuno che in casa non vuole più il padre, oppure la madre, per cui lo caccia da qualche altra parte, ne abbiamo avuti qualcuno che se lo sono cacciati in cantina. Io lo so, perché ho dovuto anche intervenire rispetto a queste questioni.

E' chiaro che se fanno una domanda, la persona anziana fa domanda, gli viene dato l'alloggio, ha diritto alla badante, è chiaro che c'è una persona, che ha tutti i diritti e tutta la facoltà di avere una persona che comunque bada a lui o a Lei e guardate che se andate... io, purtroppo, vado anche spesso a fare la spesa. Voi provate ad andare in qualche supermercato, da qualche parte e troverete qualche persona in carrozzina con una che l'accompagna ed il più delle volte non è un parente.

E' semplicemente una persona che viene pagata, in parte viene pagata dalla famiglia, in parte viene pagata attraverso i contributi regionali e comunali e questa guarda la persona, quindi l'accompagna, lo cura, lo lava, lo mette a letto, insomma gli fa le cose che deve fare.

Ecco perché anche nel regolamento abbiamo dovuto in qualche maniera stabilire anche queste vicende, ecco perché c'era scritto quella cosa che era specifica, quella che prima l'Andreina ha richiamato, che diceva delle persone, l'ospitalità temporanea, un anno, è prorogabile due anni, deve essere comunque testimoniata da un certificato medico, per cui la persona ha bisogno veramente, non può chiedere la residenza, o non può avere la residenza laddove abita, perché è soltanto lì per fare dell'assistenza e quant'altro.

Guardate che la cosa si sta ampliando, ma si sta ampliando in maniera incredibile, ci sono molte persone che preferiscono avere questo tipo di attività.

Noi abbiamo una serie di anziani, lo dico in maniera discorsiva, ai quali avevamo proposto che, invece di fargli l'assistenza domiciliare, avremmo preferito, magari dando anche un contributo come Comune, collocarli nella casa di riposo nel centro diurno integrato, perché se io – tanto sono abbastanza vecchio per fare quella cosa – sono tutto il giorno, invece di essere abbandonato dai miei figli che se ne vanno a lavorare, o da mia nuora o quant'altro e sono tutti i giorni in casa da solo, poteva andare lì la mattina e venire a casa la sera, perché il servizio è comprensivo: ti vengo a prendere, ti riaccompagno la sera.

All'interno della casa di riposo è chiaro che puoi avere le cure mediche, l'assistenza, anche un po' di ginnastica riabilitativa e quant'altro, stai in compagnia anche socialmente, invece di dormire davanti alla televisione stai lì dentro.

Hanno preferito in qualche misura avere un'assistenza domiciliare o la badante, perché preferiscono averlo in casa, forse perché vi è ancora questa diffidenza.

Secondo me è vero, la sera se ne può stare tranquillamente a casa sua, insieme alla sua famiglia e quant'altro e per noi non era una spesa molto diversa, certo, era un po' più alta, ma che comunque, invece di fare un'assistenza domiciliare, l'avremmo messo nella casa di riposo.

Questa cultura ancora non è passata.

Molta gente preferisce tenersi l'anziano in casa, dopodiché preferisce avere una badante e spendere i soldi con la badante, piuttosto che avere altre situazioni.

D'altra parte questo mondo e questo paese, almeno fino a prova contraria, ha una libertà, ognuno può muoversi come si vuole, nessuno può imporre delle cose.

Questa è la situazione della badante o del badante oggi, qualcuno lo vediamo in giro e comunque ci sono persone che sono capaci e sono degne di essere anche apprezzate per il loro lavoro, dopodiché io preferirei una cosa diversa, ma un altro preferisce quello.

PRESIDENTE: In sintesi, ci sono degli emendamenti da precisare, nomini per cortesia l'articolo ed il testo definitivo, uno alla volta lo votiamo.

Quindi articolo, numero...

Rolando PALLANTI (Assessore): Il primo articolo era l'articolo 5: avere la residenza anagrafica nel Comune di Brugherio di almeno due anni al posto di un anno.

SI DA' ATTO che durante la trattazione del presente argomento rientrano in aula i consiglieri Maurizio RONCHI e Fabio ALINOVI, pertanto sono ora presenti alla seduta n. 15 consiglieri; durante tale discussione, inoltre, entra in aula l'Assessore Roberto MAGNANI.

VERIFICATO che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione, in forma palese, l'emendamento all'**art.5** del regolamento in oggetto, che consiste:

- sostituire al punto n.2 le parole "...un anno..." con "...**due anni**..."

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 15
Astenuti	n. --
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. --

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento è accolto all'unanimità.

PRESIDENTE: Finisco con gli emendamenti e poi, prima della votazione finale...Prego Assessore.

Rolando PALLANTI (Assessore): Articolo 15, dove c'è scritto: Verranno stabilite ecc., aggiungere "saranno effettuati controlli annuali".

Daniele LISERANI (Forza Italia): Saranno effettuati controlli annuali sul mantenimento dei requisiti per l'assegnazione.

PRESIDENTE: Va bene Assessore? Va bene con questa aggiunta.
Me lo rilegge per cortesia, così almeno viene verbalizzato correttamente.
Articolo 15, dopo "non eccedenti i sei mesi"... Prego.

Rolando PALLANTI (Assessore): Saranno effettuati controlli annuali sul mantenimento dei requisiti dell'assegnazione.

SI DA' ATTO che dopo le operazioni di voto relative all'emendamento precedentemente accolto è entrato in aula l'Assessore Christian CANZI.

VERIFICATO che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione, in forma palese, l'emendamento all'**art.15** del regolamento in oggetto, che consiste:

- aggiungere in coda all'ultimo paragrafo, dopo le parole "...non eccedente i sei mesi.", la frase "**Saranno effettuati controlli annuali sul mantenimento dei requisiti per l'assegnazione.**"

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 15
Astenuti	n. --
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. --

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento è accolto all'unanimità.

Rolando PALLANTI (Assessore): L'articolo era l'articolo 17, ospitalità temporanea.
Alla lettera b: Non sia trasferita la residenza anagrafica, si parla della persona che dovrà stare lì ad assistere.

La residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'assegnatario, pena la perdita dell'assegnazione stessa.

PRESIDENTE: Quindi l'aggiunta è: "Pena la perdita dell'assegnazione."

VERIFICATO che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione, in forma palese, l'emendamento all'**art.17** del regolamento in oggetto, che consiste:

- aggiungere in coda al punto b), dopo le parole "...nell'alloggio dell'assegnatario" la frase "**pena la perdita dell'assegnazione**"

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 15
Astenuti	n. --
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. --

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento è accolto all'unanimità.

Maurizio RONCHI (Lega Nord): Non so se ho perso il filo prima, ma era stata rivolta la domanda per sapere a grandi linee oggi quali erano le categorie di persone che usufruivano di questi tipi di alloggi, ad oggi che statistica abbiamo, non ho ben capito.

Rolando PALLANTI (Assessore): Ad oggi, chi sta dentro a questi appartamenti, a parte alcuni che sono usciti o stanno uscendo, sono stati assegnati, come ho detto prima, con il vecchio regolamento che riservava le assegnazioni a tutte le categorie di cittadini, quindi dentro ci stavano un po' tutti.

Non era riservato ad anziani, a disabili o a persone con particolari problematiche, nuclei monoparentali con minori, la ragazza madre, piuttosto che il ragazzo padre, o ragazzi in comunità, affidati all'ente, che diventano maggiorenni e che poi non possono più rientrare in famiglia, o persone con problemi psichiatrici accertati dall'ASL.

Questa è la nuova normativa.

Nella normativa di prima ci stavano dentro tutti, con una piccola, lo stavo spiegando prima, con una piccola difficoltà, perché tu non puoi mettere in una graduatoria, in cui stanno dentro tutti ed avere degli appartamenti, come dicevo prima, di 30 metri quadri, per cui in graduatoria c'è una famiglia di 4 persone, di 5 persone e dice: adesso tocca a me e ci vado dentro io.

La questione era un po' questa, possibilmente in appartamenti che erano stati anche costruiti ed anche in qualche maniera avuti dal Comune per un'assegnazione molto precisa, poi c'erano state un po' di questioni, come spiegavo prima, per Baraggia e quant'altro, rispetto alla casa che era caduta, l'altra che era bruciata, per cui ci siamo ritrovati tutta una serie di appartamenti occupati.

Oggi gli appartamenti sono 78, di cui una parte occupata, alcuni sono in via di sistemazione, altri sono in via di assegnazione, ma anche qui con una graduatoria che risale al 1999 e che, quindi, non è nemmeno attendibile, con una diversità che se questa era la graduatoria, per cui, al momento che si riapre il bando, tutti sono autorizzati a porre la domanda e non ho un regolamento, l'Amministrazione non ha un regolamento che dica: Tu sì, tu no.

Questo ci pone in una condizione di poter in qualche maniera assegnare un appartamento alla persona che è più idonea a stare dentro, che ha più problemi e che ha delle necessità maggiori rispetto ad altri e che anche l'appartamento è adeguato a quella persona e non ad un nucleo familiare più ampio.

Poi ci sono, come ho detto prima, sette o otto appartamenti che sono, invece, maggiori e questi verranno dati con la graduatoria dell'ERP, che è ancora una graduatoria regionale, che è stata anche votata in Regione Lombardia il 10 Febbraio del 2004.

PRESIDENTE: Grazie Assessore.

Maurizio RONCHI (Lega Nord): Risolveremo il problema di Via Confalonieri una volta per tutte o no? E' quattro anni che ce lo portiamo dietro, penso che con questo regolamento forse lo risolviamo.

Rolando PALLANTI (Assessore): La prossima Amministrazione penso che con un po' di tempo lo risolverà, il primo passo l'abbiamo fatto in Via Kennedy, portando via una baracca.

Il secondo passo...(segue un intervento fuori microfono)...No, è andata in magazzino, se qualcuno se la vuole portare in montagna, va in Comune, se la paga e se la porta in montagna la casetta, io non lo so, al momento è in magazzino.

VERIFICATO che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione, nel suo complesso ed in forma palese, il **Regolamento per la gestione e l'assegnazione degli spazi sociali di proprietà comunale adibiti ad abitazione**, completo degli emendamenti precedentemente accolti (allegato "A").

L'esito del voto è qui di seguito riportato:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 15
Astenuti	n. --
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. --

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che il Regolamento sopra citato è stato approvato all'unanimità.



COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MILANO)

***Regolamento per la Gestione e
l'Assegnazione degli Spazi Sociali di
proprietà comunale adibiti ad abitazione***

INDICE

ART. 1 - *OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE*

ART. 2 - *CATEGORIE RISERVATE*

ART. 3 - *ASSEGNAZIONE SPAZI SOCIALI*

ART. 4 - *PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

ART. 5 - *REQUISITI INDISPENSABILI*

ART. 6 - *ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE*

ART. 7 - *FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RELATIVI PUNTEGGI*

ART. 8 - *SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO AD ULTERIORI PUNTEGGI*

ART. 9 - *GESTIONE DELLA GRADUATORIA*

ART. 10 - *RINNOVO*

ART. 11 - *VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE*

ART. 12 - *INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE E STANDARD ABITATIVI*

ART. 13 - *REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI*

ART. 14 - *RINUNCIA*

ART. 15 - *CONTROLLI*

ART. 16 - *SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE*

ART. 17 - *OSPITALITA' TEMPORANEA*

ART. 18 - *COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE*

ART. 19 - *COMPETENZE DELLA COMMISSIONE*

ART. 20 - *ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA*

ART. 21 - *CORRISPETTIVI*

ART. 22 - *DECADENZA*

ART. 23 - *ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE O CONCESSIONE D'USO*

ART. 24 - *ABROGAZIONI*

ART. 25 - *NORME TRANSITORIE*

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione di spazi sociali ad uso abitativo.

Sono considerati spazi sociali, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli alloggi di proprietà comunale, localizzati nell'ambito dei piani di zona (legge 167/62), in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica convenzionata, ovvero quelli acquisiti o che verranno acquisiti al patrimonio comunale a qualunque titolo senza il concorso di contributi statali o regionali di superficie utile inferiore a 50 mq.

Gli spazi ad uso abitativo di superficie utile superiore a 50 mq. verranno assegnati seguendo la graduatoria ERP vigente al momento.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) tutti gli alloggi di proprietà Aler;
- b) quelli realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- c) gli alloggi di proprietà comunale assoggettati alle normative regionali per l'ERP;
- d) quelli di servizio, oggetto quest'ultimi di concessione amministrativa, in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.

ART. 2 CATEGORIE RISERVATE

Le concessioni per gli spazi sociali, sono riservate alle seguenti categorie:

a) anziani

nuclei familiari di non più di due componenti, di cui almeno uno abbia superato 65 anni di età;

b) disabili

nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità e/o inabilità, certificata ai sensi della legislazione vigente, superiore o pari al 46%;

c) altre situazioni familiari

c1 - nuclei monoparentali con uno o più figli minori conviventi

oppure persone sole nelle seguenti situazioni:

c2 - ragazzi provenienti da comunità, affidati all' Ente che diventano maggiorenni e che non possono tornare nel nucleo familiare d'origine;

c3 - persone con problemi psichiatrici accertati dall'ASL.

ART. 3 ASSEGNAZIONE SPAZI SOCIALI

L'assegnazione degli spazi sociali sarà di competenza dell'Amministrazione Comunale, a seguito bando di concorso pubblicato mediante affissione di manifesti e sul sito del Comune di Brugherio.

Il bando stesso che rimarrà sempre aperto, dovrà indicare i requisiti di carattere generale prescritti dal presente regolamento.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, deve essere presentata presso le seguenti sedi:

Comune di Brugherio: ufficio protocollo;

Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Ufficio Politiche per la Casa.

La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dal DPR 445/2000.

ART. 5 REQUISITI INDISPENSABILI

- 1) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente ovvero cittadinanza straniera, purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- 2) avere la residenza anagrafica nel comune di Brugherio da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo per la voce c2;
- 3) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio regionale;
- 4) non usufruire di un reddito ISEE superiore a quanto definito periodicamente dalla Giunta Comunale.

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede attraverso l'ufficio Casa all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato o del Tutore legale, nonché documentate o accertate d'ufficio e aggiorna quadrimestralmente la graduatoria.

ART. 7 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RELATIVI PUNTEGGI

L'Ufficio Politiche per la Casa provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

Requisiti essenziali per la partecipazione al bando:

a) anziani punti 5 + 0,2
punti per ogni componente il nucleo familiare per ogni anno superiore a 65 anni;

b) disabili punti 7 + 2 punti
se l'invalidità raggiunge il 100%

c) altre situazioni familiari

c1 - nuclei monoparentali con uno o più figli minori conviventi oppure persone sole nelle seguenti situazioni:	punti 5 + 1 per ogni figlio a carico
c2 - ragazzi provenienti da comunità affidati all'Ente, che diventano maggiorenni;	punti 5
c3 - persone con problemi psichiatrici accertati dall'ASL.	punti 7

Il punteggio di cui alla voce c3) non è cumulabile con la voce di cui alla lettera b).

I punteggi non sono cumulabili tra di loro, ad eccezione del punteggio di cui alla lettera b).

ART. 8 SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO AD ULTERIORI PUNTEGGI

1. Le seguenti situazioni danno diritto ad un ulteriore punteggio:

A1. Ordinanza o sentenza di sfratto

- Ai richiedenti che abitano in un alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva di sfratto o accordi giudiziali punti 5

A2. Alloggio improprio

- comprende tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di appoggio, alberghi, centri di raccolta e comunque in ogni altro locale impropriamente adibito ad abitazione e/o privi di servizi igienici regolamentari. Punti 4

A3. Coabitazione

Richiedenti che abitano con altro nucleo familiare non legato da vincoli di parentela punti 2

A4. Sovraffollamento

Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data di presentazione della domanda:

- a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, punti 3
vale a dire:

3 o più persone in 1 vano abitabile	= 14 mq + 20%
4 o 5 persone in 2 vani abitabili	= 28 mq + 20%
6 persone in 3 o meno vani abitabili	= 42 mq + 20%

- b) in alloggio che presenta sovraffollamento, punti 2
vale a dire:

1 o 2 per in un vano abitabile	= 14 mq + 20%
3 persone in 2 vani abitabili	= 28 mq + 20%
4 o 5 persone i 3 vani abitabili	= 42 mq + 20%
6 persone in 4 vani abitabili	= 56 mq + 20%

A5. Stato dell'alloggio

- Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (presenza di barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) ovvero dichiarato antigienico dalla Asl punti 3

A6. Affitto oneroso

- Richiedenti titolari di un contratto di locazione il cui “canone integrato”, (canone di locazione più spese accessorie fino a 774 euro all’anno) all’atto della presentazione della domanda sia superiore di oltre il 5% al “canone sopportabile, entrambi determinati ai sensi della legge regionale 2/2000 e calcolato col metodo FSA della regione Lombardia ; punti 4

A7. Nucleo familiare del richiedente

- richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:
a) 1 o due persone punti 1
b) 3 o quattro persone punti 2
c) 5 e più persone punti 3

A8. Reddito familiare

Richiedenti il cui reddito ISEE per il nucleo familiare risulti:

- a) non superiore all’importo di una pensione sociale punti 7
b) non superiore all’importo annuo lordo su 13 mensilità della pensione minima da lavoro dipendente erogato dall’Inps punti 5

2. La condizione A2, A3, A4, A5 deve essere esistente da almeno un anno alla data della domanda.

3. I punteggi A2, A5, non sono cumulabili tra loro.

4. Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procederà all’assegnazione, sentito il parere della commissione. Verranno considerate nell’ordine le seguenti priorità:

- sentenza esecutiva di sfratto;
- alloggio improprio;
- minor reddito.

ART. 9 GESTIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria è unica ed è integrata con cadenza quadrimestrale da parte dell'ufficio Politiche per la Casa con le seguenti scadenze per la presentazione delle domande: 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre.
2. La graduatoria di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa nota mediante affissione all'albo Pretorio entro 15 giorni dalla scadenza di cui al punto 1., con comunicazione a mezzo lettera a ciascun richiedente.
3. Avverso la graduatoria, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione. L'utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di spazi sociali necessaria a salvaguardare l'interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.
3. La graduatoria rimane sempre aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande, delle integrazioni e delle modifiche intervenute alla situazione precedentemente dichiarata, o delle eventuali opposizioni che saranno valutate dalla commissione.
4. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, entro tre anni dalla data della precedente richiesta.

ART. 10 RINNOVO

I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare in qualsiasi momento domanda di rinnovo o aggiornamento qualora, prima della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.

ART. 11 VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'ufficio preposto per l'assegnazione accerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti per l'assegnazione e dichiarati nella domanda.
2. In caso di mancata presentazione, entro il termine stabilito dall'Ufficio Politiche per la Casa, in assenza di giustificato motivo da comunicarsi nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, si procede alla cancellazione dalla graduatoria.
3. L'assegnazione di spazi sociali di cui al presente regolamento è incompatibile con l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
4. L'assegnazione di spazi sociali di cui al presente regolamento ha carattere definitivo solo per le assegnazioni effettuate in via ordinaria seguendo la graduatoria, mentre hanno carattere di temporaneità le concessioni extra graduatoria decise dalla commissione.
5. Il concessionario extra graduatoria, ha l'obbligo a presentare la domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione del primo bando emesso dal Servizio competente successivamente alla assegnazione dell'immobile ottenuto in

applicazione delle norme di cui al presente regolamento. In caso di mancata presentazione di detta domanda si procederà alla revoca della concessione.

6. I beneficiari delle concessioni in deroga debbono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP.

ART. 12 INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE E STANDARD ABITATIVI

Ai fini dell'assegnazione si deve tener conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda secondo il seguente schema:

in un vano abitabile	una persona;
in due vani abitabili	due o tre persone;
in tre vani abitabili	tre o quattro persone;
in 4 vani abitabili	quattro o cinque persone;
in 5 vani abitabili	cinque e più persone.

Per vano abitabile si intenderà la superficie utile dell'alloggio diviso per 14 mq.

La commissione qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare la necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell'immobile, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate concessioni in deroga agli standard abitativi sopra citati.

Nel caso in cui non siano disponibili spazi rispondenti ai concorrenti portatori di handicap e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, si manterrà la collocazione degli stessi nella graduatoria in attesa di disponibilità di spazi adeguati

Il nucleo familiare assegnatario dovrà occupare lo spazio assegnato entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione della concessione, pena la decadenza dell'assegnazione stessa.

ART. 13 REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni degli spazi sociali di che trattasi sono regolate dalle norme di diritto amministrativo vigenti.

ART. 14 RINUNCIA

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dalla commissione, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione. L'ufficio procederà alla riconvocazione dell'assegnatario nel caso in cui si rendano disponibili nuovi spazi con caratteristiche rispondenti a quelle indicate in fase di rinuncia.

In caso di rinuncia per due volte consecutive, l'assegnatario perderà definitivamente il diritto all'assegnazione.

ART. 15 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del citato DPR.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti

il suo nucleo familiare, decadono dai benefici conseguiti a seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di uno spazio sociale, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

Saranno effettuati controlli annuali sul mantenimento dei requisiti per l'assegnazione.

ART. 16 SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE

In caso di decesso dell'assegnatario, possono subentrare nell'assegnazione e nei conseguenti obblighi concessionari, unicamente i componenti del nucleo familiare presenti nell'originario atto di assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso, purchè in possesso dei requisiti d'accesso previsti dal presente regolamento.

ART. 17 OSPITALITA' TEMPORANEA

E' ammessa, previa motivata comunicazione dell'assegnatario al Comune, e previa autorizzazione della Commissione l'ospitalità temporanea di persone, non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario purchè:

- a) l'ospitalità sia finalizzata alla reciproca assistenza;
- b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'assegnatario, pena la perdita dell'assegnazione;
- c) l'ospitalità sia di durata non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi;
- d) L'ospitalità temporanea è altresì ammessa ai fini dell'assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessità è certificata da medico specialista. L'ospitalità non deve determinare sovraffollamento e comunque sempre nel rispetto degli standard abitativi stabiliti. L'ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro e della determinazione del reddito familiare.

ART. 18 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:

- Dirigente Settore Servizi alla persona o suo delegato;
- n. 1 funzionario servizi Socio Sanitari;
- n. 1 assistente sociale;
- n. 1 responsabile Ufficio Politiche per la Casa;
- n. 1 collaboratore amministrativo Ufficio Politiche per la Casa;

La seduta della commissione è valida con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 19 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La commissione ha competenze sulle seguenti attività:

- a- esame dei ricorsi presentati avverso la graduatoria;
- b- esame delle domande che l'Ufficio Politiche per la Casa riterrà di difficile valutazione o dubbia interpretabilità;

- c- formulazione di una proposta di graduatoria definitiva, tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio;
- d- riposizionamento degli interessati nel caso di modifica del punteggio a seguito di opposizioni presentate;
- e- assegnazioni in deroga agli standard abitativi di cui all'art. 22;
- f- dichiarazione di annullamento e decadenza dall'assegnazione;
- g- concessioni in deroga di cui all'art. 20;
- h- decisioni in merito alle richieste di ospitalità temporanee;

Le decisioni della Commissione costituiscono provvedimento definitivo.

ART. 20 ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA

In deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purchè sussistano i requisiti di appartenenza alle categorie riservate, la commissione può disporre con specifico atto, ed in via d'urgenza la concessione in via temporanea di uno spazio sociale ai nuclei familiari che:

- a) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e siano in grave situazione socioeconomica;
- b) necessitano di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori, anche in relazione alla presenza di barriere architettoniche dell'alloggio;
- c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti ovvero eventi impreveduti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili.

Le concessioni in deroga non possono superare il 20%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili nell'anno dell'assegnazione dello spazio sociale in deroga.

ART. 21 CORRISPETTIVI

L'assegnazione è a titolo oneroso, nell'ambito del rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Il corrispettivo a carico dell'assegnatario viene stabilito in proporzione al reddito imponibile percepito dal nucleo familiare dello stesso ed alla superficie dell'alloggio, in una percentuale stabilita dalla Giunta Comunale.

Annualmente tale corrispettivo potrà subire un aumento non superiore al 75% di quello accertato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui sopra, il reddito considerato sarà quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

ART. 22 DECADENZA

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Dirigente Del Settore Servizi alla Persona nel caso in cui il concessionario:

- a) abbia perso i requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, fatta eccezione per il requisito della situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare del 50% il limite di accesso stabilito;
 - b) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
 - c) abbia ceduto in tutto o in parte l'immobile assegnatogli;
 - d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - d) sia sia reso moroso per 2 trimestri complessivi di oneri non corrisposti;
 - e) abbia conseguito nella Regione Lombardia, la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
- Il provvedimento amministrativo, deciso dalla commissione, stabilirà il periodo entro il quale, il concessionario dovrà abbandonare l'immobile.

ART. 23

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE O CONCESSIONE D'USO

L'annullamento dell'assegnazione o concessione dello spazio sociale è disposto con motivato provvedimento della commissione nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione a seguito di dichiarazioni mendaci o notizie false.

ART. 24

ABROGAZIONI

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nel precedente regolamento approvato con atto amministrativo C.C. n. 82 del 26.09.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 25

NORME TRANSITORIE

Sono fatte salve le attività conseguenti al bando di concorso e la graduatoria pubblicata prima della pubblicazione del presente regolamento, nonché le relative procedure di assegnazione. Il bando e la graduatoria suddetta cessano di essere efficaci con la pubblicazione della graduatoria conseguente al bando emanato conformemente al presente regolamento e comunque l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2004.

Per quanto riguarda il problema delle concessioni già in essere scadute o temporanee, le stesse saranno nuovamente verificate e assoggettate alle norme contenute nel presente regolamento con la precisazione che:

- a) se trattasi di assegnatari di cui alle categorie riservate (art. 2), le concessioni potranno essere legittimate con atto amministrativo;
- b) se trattasi di assegnazioni a categorie non riservate, gli assegnatari, saranno assoggettati alle disposizioni del punto 5 dell'art. 11 del presente regolamento.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GIOVAN BATTISTA TIENGO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
ANGELO SPASARI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____ Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest'Albo Pretorio in data odierna, ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
ANGELO SPASARI**

Brugherio, li _____

CONTROLLO/ESECUTIVITA'

- [] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- [] Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in data _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
ANGELO SPASARI**

Brugherio, li _____